

**documento
per il rinnovo del
CCNL Turismo**

Roma
29 ottobre 2002

FEDERALBERGHI FIPE
FAITA FIAVET FEDERRETI

Premessa.....	5
Secondo livello di contrattazione.....	6
Classificazione del personale.....	7
Enti bilaterali.....	8
Apprendistato.....	9
Lavoro a tempo parziale.....	10
Contratto a termine.....	11
Lavoro temporaneo.....	12
Orario di lavoro.....	13
Paga base nazionale.....	14
Assistenza sanitaria integrativa.....	17
Assenze.....	18
Congedo per matrimonio.....	19
Quadri.....	20
Cumulo delle maggiorazioni.....	21
Infortunio.....	22
Vitto e alloggio.....	23
Subentro in rapporti di concessione.....	24
Parte speciale aziende alberghiere.....	25
Stesura.....	26
Commissioni paritetiche.....	26
Classificazione del personale.....	26
Attività sindacale.....	26
Apprendistato.....	26
Contratto a tempo parziale.....	27
Lavoro a tempo determinato.....	27
Lavoro temporaneo.....	28
Lavoro extra.....	28
Documenti di lavoro.....	28
Periodo di prova.....	28
Donne e minori.....	29
Orario di lavoro.....	29
Riposo settimanale.....	29
Festività.....	30
Permessi per elezioni.....	31
Quadri.....	31
Corresponsione della retribuzione.....	31
Infortunio.....	31
Conservazione del posto.....	31
Lavoratori affetti da tubercolosi.....	31
Gravidanza e puerperio.....	32
Chiamata alle armi.....	33
Dimissioni.....	34
Licenziamento.....	34
Trattamento di fine rapporto.....	34
Competenze di fine rapporto.....	35
Restituzione documenti di lavoro.....	35
Decorrenza e durata.....	35
Indennità di vacanza contrattuale.....	36

Classificazione del personale	36
Apprendistato	36
Stagiaires	36
Periodo di prova	37
Contratti a termine	37
Festività.....	37
Calcolo dei ratei	37
Trattamento di fine rapporto	37
Classificazione del personale	37
Trattamento di fine rapporto	37
Classificazione del personale	37
Apprendistato	38
Periodo di prova	38
Contratti a termine	38
Festività.....	38
Calcolo dei ratei	38
Trattamento di fine rapporto	38
Classificazione del personale	38
Apprendistato	38
Periodo di prova	39
Contratti a termine	39
Trattamento di fine rapporto	39
Classificazione del personale	39
Periodo di prova	39
Contratti a termine	39
Festività.....	39
Trattamento di fine rapporto	40
Classificazione del personale	40
Periodo di prova	40
Contratti a termine	40
Festività.....	40
Trattamento di fine rapporto	40
Classificazione del personale	40
Apprendistato	40
Festività.....	41
Trattamenti salariali integrativi.....	41
Appendice legislativa.....	41

Il giorno del mese di 2002

tra

FEDERALBERGHI

FIPE

FAITA

FIAVET

FEDERRETI

con la partecipazione di CONFCOMMERCIO

e

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 175 e 176 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999

si è stipulata

la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo

Premessa

Riformulare il testo, valorizzando i riferimenti al confronto istituzionale.

Recuperare i riferimenti attualmente contenuti nel testo che precede gli articoli sugli enti bilaterali, sul mercato del lavoro, sull'apprendistato.

Secondo livello di contrattazione

Dopo l'articolo 11 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

Articolo ...

(1) Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritario riferimento alle fonti ufficiali eventualmente disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.

(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:

alberghi

- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- ore lavorate (INAIL)
- giornate lavorate (INPS)

complessi turistico ricettivi dell'aria aperta

- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- ore lavorate (INAIL)
- giornate lavorate (INPS)

pubblici esercizi

- produttività nazionale PE (ISTAT)
- Pil pro capite provinciale (Unioncamere)
- consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)

ristorazione collettiva

- fatturato
- ore lavorate

stabilimenti balneari

-

imprese viaggi e turismo

- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)
- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)
- dipendenti (INPS)

Classificazione del personale

Le parti concordano di apportare le seguenti modificazioni/integrazioni alla classificazione del personale:

LIVELLO TERZO

Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena intendendosi per tale colui che in posizione unica o in subordine alla Direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori. (Pubblici esercizi)

LIVELLO QUINTO

Cuoco di ristorazione commerciale a catena intendendosi per tale colui che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menù fissi a rotazione, con processi operativi standardizzati ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo, sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi, sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti. (Pubblici esercizi)

Pizzaiolo, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, e che, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti anche già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa nonché di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature del locale. (Pubblici esercizi e Alberghi)

Operatore pluriservizio, intendendosi per tale il lavoratore, che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, il quale con mansioni promiscue e fungibili ed esperienza multifunzione di almeno due anni, partecipa a tutte le attività operative di cucina, di bar-snack, di sala, di cassa e di pulizia, di preparazione, distribuzione e somministrazione di prodotti dolci e salati, provvedendo altresì alla preparazione e cottura di impasti anche già predisposti (pizze, piadine, focacce, ecc). (Pubblici esercizi, Alberghi e Campeggi)

Addetto alla sicurezza (discoteche, locali da ballo, ecc)

Da completare con le figure relative ai porti ed approdi turistici

Enti bilaterali

Dopo l'articolo 18 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserita la seguente:

DICHIARAZIONE A VERBALE

E' istituita una commissione paritetica incaricata di esaminare le problematiche concernenti la bilateralità e di proporre alle parti le relative soluzioni entro il 31 marzo 2003. In tale ambito, sarà elaborata una proposta di nuovo statuto tipo degli enti bilaterali del turismo e di regolamento per il funzionamento del sostegno al reddito.

Dopo l'articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

NORMA TRANSITORIA

Articolo ...

(1) L'impresa che ometta il versamento delle quote dovute all'ente bilaterale è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,20% di paga base e contingenza. Tale e.d.r. viene corrisposto per quattordici mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

(2) Le parti, in attesa di fissare il termine finale di validità generale delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente, convengono che tale scadenza possa essere anticipatamente definita, in relazione a singoli territori e/o comparti, mediante specifici accordi di livello territoriale.

I commi 3 e 4 dell'articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono abrogati.

Apprendistato

Il comma 8 dell'articolo 52 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(1) In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l'apposizione di un termine alla durata dei contratti di apprendistato che si svolgono in cicli stagionali, a condizione che la distribuzione dei diversi periodi di lavoro sia comunque compresa in un periodo di quarantotto mesi di calendario.

L'articolo 55 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

Articolo ...

(1) Il numero di apprendisti nelle singole imprese non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso. L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Il comma 1 dell'articolo 57 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dai seguenti:

(1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'impegno formativo è pari a:

- 36 ore medie annue se l'apprendista è in possesso di un diploma di scuola secondaria (o di altro titolo di studio a questo superiore) idoneo rispetto all'attività da svolgere;
- 60 ore medie annue se l'apprendista è in possesso di altro titolo di studio idoneo rispetto all'attività da svolgere;
- 120 ore medie annue se l'apprendista non è in possesso di un titolo di studio idoneo rispetto all'attività da svolgere.

(2) Nelle more della individuazione dei titoli di studio idonei rispetto all'attività da svolgere, che le parti si impegnano ad effettuare entro il 31 marzo 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di stipula del presente accordo.

(3) Per i rapporti di apprendistato che si svolgono in cicli stagionali o che, in ogni caso, abbiano durata diversa dall'anno intero o da un suo multiplo, l'impegno formativo è conseguentemente proporzionato, calcolando un dodicesimo del monte ore annuo per ogni mese di durata del rapporto di apprendistato.

Lavoro a tempo parziale

Dopo il comma 5 dell'articolo 65 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

(6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno.

Il comma 2 dell'articolo 66 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(2) La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce:

- a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 10 a 30 ore;
- b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 43 a 130 ore;
- c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 520 a 1560 ore.

Il comma 2 dell'articolo 67 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di duecentonovanta ore annue, salvo comprovati impedimenti. Tale limite non comprende eventuali ore di lavoro supplementare effettuate per ragioni sostitutive.

I commi 4 e 5 dell'articolo 67 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono sostituiti dai seguenti:

(4) Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2000, può essere richiesto lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari e straordinarie anche ai lavoratori assunti con contratto a termine in tutte le ipotesi consentite dalla legge.

(5) Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione del 30%. Per le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente a quanto sopra previsto, tale maggiorazione è del 50%.

Contratto a termine

Lavoro temporaneo

Orario di lavoro

L'articolo 95 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

FLESSIBILITA'

Articolo ...

(1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, l'orario normale di lavoro può essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore alle dodici settimane, fermi restando i limiti stabili dalla legge e dal presente contratto in materia di riposo giornaliero e riposo settimanale.

(2) La media suddetta può essere riferita a un periodo non superiore alle ventiquattro settimane, a condizione che, per i lavoratori interessati dall'applicazione di tale regime di orario, il monte ore di cui all'articolo 91 sia elevato a 116 ore.

(3) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.

Paga base nazionale

L'articolo 134 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dai seguenti:

Articolo ...

(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il con le gradualità e le decorrenze sottoindicate:

livello	decorrenza	
a		
b		
1		
2		
3		
4		
5		
6s		
6		
7		

(2) Per il personale delle aziende minori, i valori di paga base nazionale conglobata mensile sono i seguenti:

livello	decorrenza	
a		
b		
1		
2		
3		
4		
5		
6s		
6		
7		

(3) Ai fini del comma precedente, si considerano aziende minori gli alberghi di 1 e 2 stelle, i campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore a milleduecento, i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, le imprese di viaggi e turismo, di categoria cosiddetta B), che svolgono prevalentemente attività di intermediazione nella vendita diretta al pubblico, senza il tramite di altre imprese di viaggi, di: viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea), soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi. I valori di paga base di cui al comma precedente non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrati al quinto livello dipendenti da aziende alberghiere e da complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.

- (4) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
- all'articolo 65 del CCNL 14 luglio 1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
 - all'articolo 40 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da Stabilimenti balneari;
 - nella terza parte dell'Accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i dipendenti da Imprese di viaggi e turismo;
 - indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
 - elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del CCNL 10 aprile 1979;
 - eccedenze ad personam previste all'articolo 81 colonna C del CCNL 10 aprile 1979 per i dipendenti da Imprese viaggi e turismo e cioè livello I Super lire 10.500, livello I lire 25.600, livello III lire 600¹.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Con specifico riferimento alle imprese di viaggi e turismo, in considerazione dell'evoluzione della dinamica del mercato, degli attuali e futuri scenari nei rapporti intercorrenti con vettori ed altri fornitori di servizi che hanno determinato nel triennio precedente di applicazione del CCNL, e potrebbero portare anche in futuro, significative riduzioni dei livelli di remunerazione nei confronti della rete distributiva, le parti si danno atto e convengono che, laddove tali situazioni dovessero verificarsi, sarà possibile prevedere sospensioni degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL. A tal fine, le parti si incontreranno per esaminare la nuova situazione di mercato e concordare le opportune modifiche alla parte economica del testo contrattuale.

L'articolo 406 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato.

Gli articoli 205, 256, 296, 365, 407 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono abrogati.

Articolo ...

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

1° anno	75 %
2° anno	80 %
3° anno	85 %
4° anno	90 %

L'articolo 62 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato.

Articolo ...

(1) La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.

(2) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo

¹ Si riporta il testo dell'articolo 406 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, che viene conseguentemente soppresso.

dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.

(3) In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato, per il primo biennio di validità contrattuale, nella seguente misura:

livello	decorrenza	
4		
5		
6s		
6		
7		

Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.

(4) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.

I commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 74 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono abrogati.

Assistenza sanitaria integrativa

Assenze

Dopo l'articolo 112 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

CAPO ... - ASSENZE

Articolo ...

(1) Salvo quanto diversamente previsto dalla legge e al comma 2 dell'articolo 314 del presente Contratto, i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla normale retribuzione, non sono utili ai fini della maturazione dei ratei dei diversi istituti contrattuali, anche nei casi in cui l'azienda integri le indennità eventualmente erogate da istituti assistenziali e previdenziali.

Congedo per matrimonio.

All'articolo 113 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

(6) Il congedo, che può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, spetta unicamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che alla data del matrimonio abbiano svolto almeno un anno di ininterrotto servizio presso l'azienda.

Gli articoli 188 e 239 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono abrogati.

Quadri

Dopo l'articolo 126 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserita la seguente dichiarazione a verbale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano sull'esigenza di modificare le norme che regolano il funzionamento della Cassa di assistenza sanitaria per i quadri, al fine di stabilire, che in caso di furto o smarrimento della ricevuta di pagamento, il rimborso può essere ottenuto previa presentazione di una copia conforme della stessa, rilasciata dal medesimo soggetto che ha rilasciato l'originale, accompagnata dalla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Le parti si impegnano a proporre agli organi della Quas l'adozione di tali modifiche, previa intesa con le altre organizzazioni interessate.

Cumulo delle maggiorazioni

Dopo l'articolo 131 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è aggiunto il seguente:

Articolo ...

(1) Le maggiorazioni previste dal presente Contratto per lavoro festivo, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare e lavoro straordinario non sono cumulabili tra di loro, e la maggiore assorbe la minore.

(2) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.

Infortunio

Dopo l'articolo 149 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è aggiunto il seguente

ANTICIPAZIONE INDENNITA' INAIL

Articolo ...

- (1) In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, a titolo di anticipazione, l'indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all'Istituto assicuratore.
- (2) Per il recupero della somma erogata, all'atto della denuncia di infortunio l'azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 70 del decreto presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora l'INAIL non riconosca il diritto all'indennità o, comunque, non ne rimborsi l'importo al datore di lavoro, l'anticipazione sarà detratta dalla retribuzione.
- (3) Le Parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal presente articolo è soggetta all'autorizzazione dell'INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le Parti notificheranno all'istituto il contenuto del presente articolo.

Vitto e alloggio

Al paragrafo E/1 dell'allegato E al CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è aggiunta la seguente lettera:

d 4) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:

un pranzo	€
una prima colazione	€
un pernottamento	€

All'allegato E, alla nota a verbale che segue il paragrafo E/1 è aggiunto il seguente periodo:

A decorrere dal 1° gennaio 2003 eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 4) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di € per un pranzo, di € per una prima colazione e di € per un pernottamento.

All'allegato E, alla nota a verbale che segue il paragrafo E/2 è aggiunto il seguente periodo:

A decorrere dal 1° gennaio 2003, il prezzo del vitto in atto nelle varie provincie è aumentato di € a pasto.

Subentro in rapporti di concessione

Dopo l'articolo ... del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

CAPO ... - SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE

Articolo ...

(1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di estendere l'area di applicazione degli articoli da 326 a 334 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione.

Parte speciale aziende alberghiere

Sfera di applicazione

All'articolo 1, punto I), lettera a), aggiungere i Centri benessere.

Dopo l'articolo 214 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono aggiunti i seguenti

CAPO – NORME PER GLI OSTEELLI

Articolo ...

(1) Non si applicano ai dipendenti degli ostelli le riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell'articolo 134, comma 2 e dell'articolo 205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999.

CAPO – NORME PER LE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Articolo ...

(1) Ai fini dell'applicazione delle riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell'articolo 134, comma 2 e dell'articolo 205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999, le residenze turistico alberghiere sono inquadrate a norma della legislazione regionale applicabile.

CAPO NORME PER I CENTRI BENESSERE

Articolo ...

Istituzione di una Commissione per l'esame delle prospettive di sviluppo e delle relative problematiche.

CAPO NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI (da integrare con ulteriori questioni)

Dopo l'articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DI CUSTODIA

Articolo ...

(1) Per le attività di custodia e guardiania l'orario settimanale di quarantacinque ore è confermato per i soli casi in cui lo stesso discenda dalla pregressa applicazione del CCNL Terziario.

Stesura

Commissioni paritetiche

Dopo l'articolo 44 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente capo:

CAPO VII – FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE

Riportare in questo capo, senza alcuna modificazione, il testo degli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 (alberghi); 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 (complessi turistico ricettivi dell'aria aperta); 344, 345, 346, 347, 348, 349 (pubblici esercizi); 370 (stabilimenti balneari); 392 (alberghi diurni); 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 (imprese di viaggi e turismo).

L'articolo 32 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato.

Classificazione del personale

L'articolo 45 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(1) I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali ed altrettanti livelli retributivi, di cui due relativi alla categoria quadri.

(2) L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale di seguito indicata.

Segue l'attuale contenuto degli articoli 178 (alberghi), 215 (porti ed approdi turistici), 230 (campeggi), 274 (pubblici esercizi), 351 (stabilimenti balneari), 371 (alberghi diurni) e 393 (agenzie viaggi).

Il comma 1 dell'articolo 47 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato².

Attività sindacale

L'articolo 41 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³.

L'articolo 42 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴.

Apprendistato

L'articolo 50 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵.

² Il testo è stato trasferito al secondo comma dell'articolo 45

³ Reitera l'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (da allegare al ccnl)

⁴ Mero rinvio alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (entrambi da allegare al ccnl)

⁵ Reitera il contenuto del comma 1 dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (da allegare al ccnl)

L'articolo 51 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶.

Il comma 2 dell'articolo 52 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(2) La durata è comunque di quattro anni per le seguenti qualifiche: cuoco capo partita (alberghi)⁷; segretario ricevimento e cassa o amministrazione (complessi turistico ricettivi dell'aria aperta)⁸; cuoco capo partita, gastronomo, pasticciere (pubblici esercizi)⁹; addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica, impiegato addetto ai servizi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere, impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia, impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale ed all'estero, transferista, impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati (imprese di viaggio e turismo)¹⁰.

Il comma 4 dell'articolo 52 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹.

Il comma 5 dell'articolo 52 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹².

L'articolo 53 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹³.

Il comma 1 dell'articolo 54 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁴.

Il comma 2 dell'articolo 54 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁵.

Il comma 1 dell'articolo 56 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁶.

Contratto a tempo parziale

Il comma 4 dell'articolo 65 del ccnl turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁷.

Lavoro a tempo determinato

Il capo IV del titolo IV è ridenominato come segue:

⁶ Reitera il contenuto degli articoli 6, 4 e 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (da allegare al ccnl)

⁷ Riprende il contenuto dell'articolo 181, che viene conseguentemente soppresso

⁸ Riprende il contenuto dell'articolo 231, che viene conseguentemente soppresso

⁹ Riprende il contenuto dell'articolo 277, che viene conseguentemente soppresso

¹⁰ Riprende il contenuto dell'articolo 394, che viene conseguentemente soppresso

¹¹ Norma transitoria che ha esaurito la propria efficacia

¹² Il contenuto della norma è stato trasferito al comma 2 dell'articolo 52

¹³ Reitera l'articolo 8 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (da allegare al ccnl)

¹⁴ Il contenuto della norma è stato trasferito all'articolo 87, comma 1, al fine di indicare la durata del periodo di prova in un unico articolo, per tutte le categorie di lavoratori

¹⁵ Reitera il contenuto dell'articolo 9 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dell'articolo 2096 del codice civile, come modificato con sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 22 dicembre 1980 (da allegare al ccnl)

¹⁶ Reitera il contenuto dell'articolo 10, comma 4, della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (da allegare al ccnl)

¹⁷ Norma superata, per effetto del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2001, n. 368 (da allegare al ccnl)

CAPO IV - LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Lavoro temporaneo

Il capo VI del titolo IV è ridenominato come segue:

CAPO VI - LAVORO TEMPORANEO

Lavoro extra

Al primo comma dell'articolo 74 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, le parole "terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987" sono sostituite dalle seguenti "comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 24 settembre 2001, n. 368"¹⁸.

Documenti di lavoro

L'articolo 85 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

DOCUMENTI DI LAVORO

Articolo ...

(1) Il lavoratore è tenuto a consegnare all'azienda, all'atto dell'assunzione, i documenti dalla stessa richiesti, quali ad esempio un documento di identità e il codice fiscale, il libretto di idoneità sanitaria, le certificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze acquisite, delle esperienze professionali maturate. Il lavoratore è altresì tenuto a comunicare in forma scritta la sua residenza e dimora ed a notificare immediatamente ogni eventuale successivo cambiamento.

Periodo di prova

Il comma 1 dell'articolo 86 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁹.

Il comma 3 dell'articolo 86 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato²⁰.

Il comma 1 dell'articolo 87 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(1) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

Quadri A e B	180 giorni
livello 1	150 giorni
livello 2	75 giorni
livello 3	45 giorni
livello 4 e 5	30 giorni

¹⁸ Mero aggiornamento dei riferimenti legislativi

¹⁹ Reitera il contenuto dell'articolo 2096 del codice civile, come modificato con sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 22 dicembre 1980 (da allegare al ccnl)

²⁰ Reitera il contenuto del comma 4 dell'articolo 2096 del codice civile (da allegare al ccnl)

livello 6S	20 giorni
livello 7	10 giorni
apprendisti	25 giorni ²¹

Dopo il comma 1 dell'articolo 87 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:

(2) La durata del periodo di prova è ridotta a dieci giorni lavorativi per tutto il personale assunto nelle aziende di stagione dei comparti alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni ²²

Donne e minori

L'articolo 88 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato²³.

L'articolo 89 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato²⁴.

Orario di lavoro

L'articolo 94 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato²⁵.

Il comma 1 dell'articolo 97 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato²⁶.

Il comma 2 dell'articolo 97 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(2) Gli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti e i diciotto anni compiuti) hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.

Il comma 5 dell'articolo 97 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(5) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere espresse nella tabella dei turni, di cui all'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Riposo settimanale

Il comma 1 dell'articolo 105 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato²⁷.

Il comma 2 dell'articolo 105 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato²⁸.

²¹ Riprende il contenuto dell'articolo 54, comma 1, che viene conseguentemente soppresso

²² Riprende il contenuto degli articoli 186 (comma 1), 237 (comma 1), 279 (comma 1), 353 (primo periodo del comma 1), 374 (comma 1), che vengono conseguentemente soppressi

²³ Mero rinvio generico a disposizioni di legge

²⁴ Mero rinvio al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (da allegare al ccnl)

²⁵ Reitera il contenuto dell'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (da allegare al ccnl)

²⁶ Reitera il contenuto dell'articolo 18, comma 2, legge 17 ottobre 1967, n. 977 (da allegare al ccnl)

²⁷ Reitera il contenuto dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (da allegare al ccnl)

²⁸ Mero rinvio a disposizioni di legge

L'articolo 106 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(1) Ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, è corrisposta un'indennità in cifra fissa pari al dieci per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.

Festività

Il comma 7 dell'articolo 107 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è sostituito dal seguente:

(7) Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del venti per cento. Per il personale dipendente da imprese di viaggi e turismo la maggiorazione è del quaranta per cento²⁹.

Il comma 1 dell'articolo 291 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato.

Il comma 9 dell'articolo 107 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³⁰.

L'articolo 108 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente³¹:

(1) Il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5 Marzo 1977, n. 54 è quello previsto dai commi seguenti.

(2) Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.

(3) Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata.

(4) Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

(5) Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto Nazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.

²⁹ Riprende il contenuto degli articoli 203, 254, 362, 385, 398, che vengono conseguentemente soppressi

³⁰ Norma transitoria che ha esaurito la propria efficacia

³¹ Le modificazioni si rendono necessarie per effetto della legge 20 novembre 2000, n. 336, che ha reintrodotto la festa della Repubblica

(6) Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si fa rinvio alla parte speciale del presente Contratto.

Permessi per elezioni

L'articolo 115 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³².

Quadri

All'articolo 126 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, aggiungere un secondo comma, in cui indicare l'entità delle quote dovute alla Quas (quota di iscrizione, contributo annuo a carico datore di lavoro, contributo annuo a carico lavoratore).

La dichiarazione a verbale che segue l'articolo 126 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogata³³.

L'articolo 129 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³⁴.

Corresponsione della retribuzione

Il comma 3 dell'articolo 136 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³⁵.

Infortunio

Il comma 1 dell'articolo 148 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³⁶.

Conservazione del posto

L'articolo 152 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³⁷.

Lavoratori affetti da tubercolosi

Il comma 1 dell'articolo 153 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³⁸.

Il comma 2 dell'articolo 153 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato³⁹.

Il comma 3 dell'articolo 153 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴⁰.

³² Reitera l'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (da allegare al ccnl)

³³ L'obiettivo perseguito dalle parti (possibilità di iscrizione alla Quas da parte dei pensionati) è stato raggiunto

³⁴ Reitera l'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 (da allegare al ccnl)

³⁵ Reitera il contenuto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4

³⁶ Reitera il contenuto dell'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

³⁷ Mero rinvio generico a norme di legge

³⁸ Reitera il contenuto dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 febbraio 1953, n. 86

³⁹ Reitera il contenuto dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088

⁴⁰ Reitera il contenuto dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1953, n. 86

Gravidanza e puerperio

Il comma 1 dell'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴¹.

Il comma 2 dell'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴².

Il comma 3 dell'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴³.

Il comma 4 dell'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴⁴.

Il comma 6 dell'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴⁵.

Il comma 7 dell'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴⁶.

Il comma 8 dell'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴⁷.

Il comma 9 dell'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴⁸.

Il comma 1 dell'articolo 155 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁴⁹.

Il comma 2 dell'articolo 155 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵⁰.

Il comma 3 dell'articolo 155 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵¹.

Il comma 4 dell'articolo 155 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵².

Il comma 1 dell'articolo 156 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵³.

Il comma 2 dell'articolo 156 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵⁴.

Il comma 3 dell'articolo 156 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵⁵.

Il comma 4 dell'articolo 156 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵⁶.

⁴¹ Reitera il contenuto dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁴² Reitera il contenuto dell'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁴³ Reitera il contenuto dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁴⁴ Reitera il contenuto dell'articolo 4 del decreto Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 (da allegare al ccnl)

⁴⁵ Reitera il contenuto dell'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁴⁶ Reitera il contenuto dell'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁴⁷ Reitera il contenuto dell'articolo 1, comma 6, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (da allegare al ccnl)

⁴⁸ Reitera il contenuto dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁴⁹ Reitera il contenuto degli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁵⁰ Reitera il contenuto degli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁵¹ Adempimento non più richiesto ai fini della fruizione del congedo parentale

⁵² Reitera il contenuto degli articoli 22 e 48 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁵³ Reitera il contenuto dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁵⁴ Reitera il contenuto dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁵⁵ Reitera il contenuto dell'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁵⁶ Reitera il contenuto dell'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

Il comma 5 dell'articolo 156 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(5) I riposi di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono indipendenti dalle normali interruzioni previste dagli articoli 97 e 99 del presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.

Il comma 6 dell'articolo 156 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵⁷.

Il comma 7 dell'articolo 156 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵⁸.

Il comma 1 dell'articolo 157 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁵⁹.

Il comma 2 dell'articolo 157 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶⁰.

Il comma 5 dell'articolo 157 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶¹.

Chiamata alle armi

Il comma 1 dell'articolo 158 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶².

Il comma 2 dell'articolo 158 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶³.

Il comma 7 dell'articolo 158 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶⁴.

Il comma 1 dell'articolo 159 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶⁵.

Il comma 2 dell'articolo 159 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶⁶.

Il comma 3 dell'articolo 159 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶⁷.

Il comma 4 dell'articolo 159 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁶⁸.

Il comma 5 dell'articolo 159 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

⁵⁷ Reitera il contenuto dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁵⁸ Reitera il contenuto dell'articolo 48 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁵⁹ Reitera il contenuto dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁶⁰ Reitera il contenuto dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (da allegare al ccnl)

⁶¹ Mero rinvio a disposizioni di legge

⁶² Reitera il contenuto dell'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 (da allegare al ccnl)

⁶³ Reitera il contenuto dell'articolo 2 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 (da allegare al ccnl)

⁶⁴ Mero rinvio a disposizioni di legge

⁶⁵ Reitera il contenuto dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (da allegare al ccnl)

⁶⁶ Reitera il contenuto dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (da allegare al ccnl)

⁶⁷ Reitera il contenuto dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 4 maggio 1984, n. 136 (da allegare al ccnl)

⁶⁸ Reitera il contenuto dell'articolo 5 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (da allegare al ccnl)

(1) In caso di richiamo alle armi, gli assegni spettanti al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio sarà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 130⁶⁹.

Il comma 6 dell'articolo 159 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷⁰.

Dimissioni

L'articolo 164 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷¹.

L'articolo 166 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷².

Licenziamento

L'articolo 169 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷³.

L'articolo 170 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷⁴.

Trattamento di fine rapporto

Il comma 1 dell'articolo 171 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷⁵.

Il comma 2 dell'articolo 171 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷⁶.

Il comma 3 dell'articolo 171 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(1) Per i periodi di servizio prestati sino al 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto sarà calcolato in base a quanto stabilito dagli articoli 171 (parte generale) e 214 (alberghi), 217 (porti ed approdi turistici), 264 (campeggi), 317 (pubblici esercizi), 369 (stabilimenti balneari), 391 (alberghi diurni), 420 (agenzie viaggi) del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.

Il comma 5 dell'articolo 171 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷⁷.

I commi 3 e 4 dell'articolo 172 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono abrogati⁷⁸.

Il comma 5 dell'articolo 172 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁷⁹.

L'articolo 173 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸⁰.

⁶⁹ comma da trasferire dopo l'articolo 310

⁷⁰ Ripropone il contenuto dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (da allegare al ccnl)

⁷¹ Reitera il contenuto del primo periodo del primo comma dell'articolo 2120 del codice civile (da allegare al ccnl)

⁷² Reitera il contenuto dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (da allegare al ccnl)

⁷³ Reitera il contenuto dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (da allegare al ccnl)

⁷⁴ Reitera il contenuto dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (da allegare al ccnl)

⁷⁵ Reitera l'articolo 2120, comma 1, del codice civile (da allegare al ccnl)

⁷⁶ Mero rinvio a disposizioni di legge

⁷⁷ Mero rinvio a disposizioni di legge

⁷⁸ Reiterano l'articolo 2112 del codice civile (da allegare al ccnl)

⁷⁹ Reitera l'articolo 2776 del codice civile (da allegare al ccnl)

⁸⁰ Reitera l'articolo 2120, comma 1, del codice civile (da allegare al ccnl)

Competenze di fine rapporto

I commi 1 e 2 dell'articolo 172 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono sostituiti dal seguente capo:

CAPO VI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO

Articolo ...

(1) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora ragioni di carattere tecnico ostacolino la tempestiva integrale liquidazione delle competenze, si procederà con le modalità di cui ai commi successivi.

(2) Le competenze relative al mese in corso alla data di cessazione del rapporto (voci fisse del mese in corso, voci variabili del mese precedente) saranno liquidate alla data di scadenza del periodo di paga.

(3) Le ulteriori somme di competenza del dipendente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, saranno liquidate non oltre la normale scadenza del periodo di paga del mese successivo a quello di cessazione.

Restituzione documenti di lavoro

L'articolo 174 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

CAPO VII – RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Articolo ...

(1) L'azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro tre giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ne rilascerà ricevuta.

(2) A richiesta del lavoratore, l'azienda consegnerà anche un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato alle sue dipendenze e delle mansioni dallo stesso svolte.

Decorrenza e durata

L'articolo 175 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

(1) Il presente Contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal e sarà valido sino al per la parte normativa e sino al per la parte retributiva.

(2) Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

(3) Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, sino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Indennità di vacanza contrattuale

L'articolo 177 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:

Articolo ...

(1) Ai sensi e per gli effetti del protocollo 23 luglio 1993, le Parti confermano che gli importi mensili dell'indennità di vacanza contrattuale dovuti ai dipendenti da aziende del settore Turismo nel periodo aprile 2002 - 2002 sono i seguenti.

	aprile – giugno	luglio -
A	7,96	13,26
B	7,37	12,28
1	6,86	11,44
2	6,27	10,45
3	5,92	9,86
4	5,58	9,30
5	5,23	8,72
6S	5,04	8,39
6	4,96	8,27
7	4,65	7,75

(2) Con lo stesso metodo sono stati determinati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti ed ai lavoratori dipendenti dalle aziende definite minori dalle parti speciali del presente contratto.

(3) A decorrere dal mese di 2002, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Classificazione del personale

L'articolo 178 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸¹.

Apprendistato

L'articolo 180 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸².

L'articolo 181 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸³.

Stagiaires

Il capo III del titolo X è ridenominato come segue:

⁸¹ Il contenuto di tale articolo viene inserito all'articolo 45

⁸² Esplicita il contenuto dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1955, n. 25; l'indicazione delle qualifiche per le quali è ammesso l'apprendistato resta comunque fissata dai commi 6 e 7 dell'articolo 52

⁸³ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al comma 2 dell'articolo 52

CAPO III – STAGIAIRES

Periodo di prova

Il comma 1 dell'articolo 186 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸⁴.

Il comma 2 dell'articolo 186 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸⁵.

Contratti a termine

L'articolo 187 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸⁶.

Festività

L'articolo 203 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸⁷.

Calcolo dei ratei

Il comma 2 dell'articolo 208 è abrogato⁸⁸.

Trattamento di fine rapporto

L'articolo 214 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁸⁹.

Classificazione del personale

L'articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹⁰.

Trattamento di fine rapporto

L'articolo 217 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹¹.

Classificazione del personale

L'articolo 230 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹².

⁸⁴ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al nuovo comma 2 dell'articolo 87

⁸⁵ Reitera le disposizioni dell'attuale comma 3 dell'articolo 87

⁸⁶ Reitera le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2001, n. 368

⁸⁷ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al comma 7 dell'articolo 107

⁸⁸ Norma transitoria che ha esaurito la propria efficacia

⁸⁹ Il contenuto di tale articolo è comunque richiamato dall'articolo 171, comma 3

⁹⁰ Il contenuto di tale articolo viene inserito all'articolo 45

⁹¹ Il contenuto di tale articolo è comunque richiamato dall'articolo 171, comma 3

⁹² Il contenuto di tale articolo viene inserito all'articolo 45

Apprendistato

L'articolo 231 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹³.

L'articolo 232 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹⁴.

Periodo di prova

Il comma 1 dell'articolo 237 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹⁵.

Il comma 2 dell'articolo 237 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹⁶.

Contratti a termine

L'articolo 238 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹⁷.

Festività

L'articolo 254 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato⁹⁸.

Calcolo dei ratei

Il comma 2 dell'articolo 260 è abrogato⁹⁹.

Trattamento di fine rapporto

L'articolo 264 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰⁰.

Classificazione del personale

L'articolo 274 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰¹.

Apprendistato

⁹³ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al comma 2 dell'articolo 52

⁹⁴ Esplicita il contenuto dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1955, n. 25; l'indicazione delle qualifiche per le quali è ammesso l'apprendistato resta comunque fissata dai commi 6 e 7 dell'articolo 52

⁹⁵ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al nuovo comma 2 dell'articolo 87

⁹⁶ Reitera le disposizioni dell'attuale comma 3 dell'articolo 87

⁹⁷ Reitera le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2001, n. 368

⁹⁸ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al comma 7 dell'articolo 107

⁹⁹ Norma transitoria che ha esaurito la propria efficacia

¹⁰⁰ Mero rinvio a disposizioni di legge (articolo 2122 del codice civile, da allegare al ccnl)

¹⁰¹ Il contenuto di tale articolo viene inserito all'articolo 45

L'articolo 276 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰².

L'articolo 277 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰³.

Periodo di prova

Il comma 1 dell'articolo 279 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰⁴.

Il comma 2 dell'articolo 279 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰⁵.

Contratti a termine

L'articolo 283 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰⁶.

Trattamento di fine rapporto

L'articolo 317 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰⁷.

Classificazione del personale

L'articolo 351 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰⁸.

Periodo di prova

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 353 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹⁰⁹.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 353 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹⁰.

Contratti a termine

L'articolo 356 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹¹.

Festività

¹⁰² Esplicita il contenuto dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1955, n. 25; l'indicazione delle qualifiche per le quali è ammesso l'apprendistato resta comunque fissata dai commi 6 e 7 dell'articolo 52

¹⁰³ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al comma 2 dell'articolo 52

¹⁰⁴ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al nuovo comma 2 dell'articolo 87

¹⁰⁵ Reitera le disposizioni dell'attuale comma 3 dell'articolo 87

¹⁰⁶ Reitera le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2001, n. 368

¹⁰⁷ Il contenuto di tale articolo è comunque richiamato dall'articolo 171, comma 3

¹⁰⁸ Il contenuto di tale articolo viene inserito all'articolo 45

¹⁰⁹ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al nuovo comma 2 dell'articolo 87

¹¹⁰ Reitera le disposizioni dell'attuale comma 3 dell'articolo 87

¹¹¹ Reitera le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2001, n. 368

L'articolo 362 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹².

Trattamento di fine rapporto

L'articolo 369 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹³.

Classificazione del personale

L'articolo 371 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹⁴.

Periodo di prova

Il comma 1 dell'articolo 374 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹⁵.

Il comma 2 dell'articolo 374 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹⁶.

Contratti a termine

L'articolo 377 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹⁷.

Festività

L'articolo 385 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹⁸.

Trattamento di fine rapporto

L'articolo 391 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹¹⁹.

Classificazione del personale

L'articolo 393 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹²⁰.

Apprendistato

L'articolo 394 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹²¹.

¹¹² Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al comma 7 dell'articolo 107

¹¹³ Il contenuto di tale articolo è comunque richiamato dall'articolo 171, comma 3

¹¹⁴ Il contenuto di tale articolo viene inserito all'articolo 45

¹¹⁵ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al nuovo comma 2 dell'articolo 87

¹¹⁶ Reitera le disposizioni dell'attuale comma 3 dell'articolo 87

¹¹⁷ Reitera le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2001, n. 368

¹¹⁸ Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al comma 7 dell'articolo 107

¹¹⁹ Il contenuto di tale articolo è comunque richiamato dall'articolo 171, comma 3

¹²⁰ Il contenuto di tale articolo viene inserito all'articolo 45

¹²¹ Il contenuto dell'articolo viene trasferito in seno al comma 2 dell'articolo 52

Festività

L'articolo 398 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹²².

Trattamenti salariali integrativi

L'articolo 406 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹²³.

L'articolo 408 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹²⁴.

Trattamento di fine rapporto

L'articolo 420 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è abrogato¹²⁵.

Appendice legislativa

allegare al CCNL il testo (a seconda dei casi, integrale o per stralci) delle seguenti leggi:

- collocamento ordinario
- collocamento dei disabili
- apprendistato
- lavoro a tempo determinato
- lavoro temporaneo
- lavoro a tempo parziale
- lavoro dei minori
- lavoro delle donne
- orario di lavoro
- congedi per elezioni
- congedi per la formazione
- congedi parentali
- tubercolosi
- chiamata alle armi
- richiamo alle armi
- licenziamenti individuali
- statuto dei lavoratori
- trattamento di fine rapporto
- prospetto paga

¹²² Il contenuto dell'articolo è stato trasferito in seno al comma 7 dell'articolo 107

¹²³ Il contenuto di tale articolo è stato trasferito in seno al comma 4 dell'articolo 134

¹²⁴ Norma superata

¹²⁵ Il contenuto di tale articolo è comunque richiamato dall'articolo 171, comma 3